



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.9
Fasc. N.11/2017

ORDINANZA N. 66 / 2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VILLAVERLA, IN DEROGA AL DIVIETO DI TRATTAMENTI DISERBANTI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO A.5.6.1 DECRETO 22 GENNAIO 2014 E DGR N. 1262 DEL 01 AGOSTO 2016.

IL SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno il Comune di Villaverla esegue il controllo della flora infestante nei cimiteri comunali al fine di garantire il decoro, la fruibilità e la conservazione delle strutture e dei manufatti pubblici;

CONSIDERATO che la presenza delle piante infestanti nei cimiteri sta creando problemi di tipo funzionale ed estetico, a danno della fruibilità e del decoro delle aree pubbliche;

PRESO ATTO che la squadra operai comunale ha sinora effettuato il contenimento delle erbe infestanti nei cimiteri, nei marciapiedi e in altri spazi urbani attraverso l'estirpazione meccanica della vegetazione infestante e con il pirodiserbo, ma che tali metodi si sono rivelati poco efficienti soprattutto nelle aree cimiteriali;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di "Attuazione della Direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari".

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 sopra indicato;

CONSIDERATO che tra le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del piano vi sono anche:

- la promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari;
- la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione;

CONSIDERATO quanto stabilito dal paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, che prevede il divieto di trattamenti diserbanti e la loro sostituzione con metodi alternativi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

CONSIDERATO che ai sensi del citato paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, in ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato

esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;

RICHIAMATA la DGR n. 1262 del 01/08/2016 di approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014;

CONSIDERATO che nel punto XII, commi 10 e 11 dell'Allegato A della sopraindicata DGR n. 1262 del 01/08/2016 si prevede che in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, i trattamenti diserbanti siano vietati e sostituiti con metodi alternativi, e che in caso di deroga approvata dal Sindaco, quest'ultima è motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale

DATO ATTO che:

- il Comune di Villaverla, per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari ha messo in atto metodi alternativi come sopra indicato, quali l'estirpazione meccanica ed il pirodiserbo per il controllo della flora infestante, ma che tali metodi si sono rivelati poco efficienti soprattutto nelle aree cimiteriali;
- le caratteristiche strutturali dei cimiteri comunali consentono di eseguire l'intervento chimico in sicurezza, evitando l'accesso da parte della popolazione per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di rientro, con modalità tali da non comportare alcuna evidente deriva verso le aree limitrofe;
- in considerazione del precedente punto, l'Amministrazione comunale ha individuato i due cimiteri comunali come "aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi" ai sensi del paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014;
- in applicazione dei principi di difesa integrata resi obbligatori dalla recente normativa, il Comune di Villaverla ha già adottato un approccio integrato con mezzi non chimici per la gestione della flora infestante dei cimiteri, integrando l'utilizzo del mezzo chimico con il diserbo di tipo manuale, meccanico (decespugliatore) e fisico (pirodiserbo);
- il controllo della flora infestante nei cimiteri è ritenuto comunque necessario dall'Amministrazione per poter garantire il decoro, la fruibilità e la conservazione delle strutture e dei manufatti pubblici;
- il livello di infestazione stimato può ritenersi localmente superiore alle "soglie di intervento" così come individuabili in considerazione della letteratura in materia;
- il ricorso al diserbo chimico, se correttamente inserito all'interno di una strategia di difesa integrata, consente di prevenire l'eccessivo aggravarsi dei livelli di infestazione e i conseguenti danni di tipo estetico e funzionale.

RITENUTO necessario pertanto di effettuare nelle aree cimiteriali del Comune di Villaverla un trattamento di diserbo con prodotti fitosanitari al fine di controllare la flora infestante, con deroga a firma del Sindaco secondo le disposizioni della Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1262 del 01/08/2016, sulla base di una relazione tecnica;

PRESO ATTO, a tale proposito, che il servizio di redazione di un elaborato contenente le valutazioni tecniche per l'esecuzione in deroga dei trattamenti con prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo del territorio comunale, è stato affidato al Dottore Forestale Sambugaro Marco, con studio in via S. Giustina, 8 a Thiene (VI).

VISTA la relazione tecnica prodotta in data 14/09/2017 (prot. 0008974/2017) dal sopraindicato professionista, depositata agli atti, in base alla quale si motiva un trattamento in deroga con prodotti fitosanitari ad azione erbicida nei cimiteri di Villaverla e Novoledo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore, ai sensi del citato paragrafo A.5.6 del Decreto 22 gennaio 2014;
- la scelta dei prodotti fitosanitari da utilizzare deve essere eseguita anche in considerazione delle condizioni specifiche di impiego e delle indicazioni riportate in etichetta;
- nel caso specifico, per il diserbo dei cimiteri comunali si prevede di impiegare un prodotto a base della sostanza attiva flazasulfuron, utilizzabile in deroga nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai sensi della normativa vigente, ossia il Chikara 25 WG, prodotto scelto nel rispetto delle limitazioni previste dal paragrafo A.5.6 del Decreto 22 gennaio 2014 (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

DATO ATTO che compatibilmente con l'andamento meteorologico, si prevede di eseguire i trattamenti diserbanti entro il mese di settembre 2017.

CONSIDERATO che le aree cimiteriali, sono classificate come "**Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**" e che quindi devono essere applicate le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

PRESO ATTO che i cimiteri del comune di Villaverla oggetto di deroga sono interamente delimitati da mura e da cancelli di ingresso che consentono di evitare l'accesso da parte della popolazione per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di rientro;

PRESO ATTO che l'utilizzo di prodotti a base di glifosate sono stati già sospesi da tempo in Comune a Villaverla in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore in materia di prodotti fitosanitari;

VISTO che i **tempi di rientro** dei prodotti utilizzati non devono comunque superare le 48 ore per essere ammissibili;

CONSIDERATO che la squadra operai comunale risulta **attrezzata per l'utilizzo controllato** di prodotti fitosanitari e che i dipendenti risultano **adeguatamente formati** in merito secondo la vigente normativa di settore, nonché in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in corso di validità;

STABILITO che **la popolazione sia adeguatamente informata** attraverso la cartellonistica da posizionare all'esterno dei cimiteri e la pubblicazione sul sito del Comune di Villaverla circa le operazioni di diserbo programmate, e che durante tali operazioni, per un tempo almeno pari al tempo di rientro del prodotto utilizzato, i cimiteri devono rimanere chiusi;

PRESO ATTO che il Comune di Villaverla è Comune **zona ordinaria** (quindi non vulnerabile) ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 17 maggio 2006, n. 62: "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) così come aggiornato ed indicato nell'allegato A del Decreto n. 8 del 10/07/2012 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo della Regione Veneto.

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

in deroga alla normativa di settore vigente in materia di prodotti fitosanitari, l'utilizzo nei cimiteri comunali di Villaverla:

- di prodotti fitosanitari a base di flazasulfuron con tempi di rientro non superiori alle 48 ore, autorizzati per uso extra-agricolo, da alternare con l'estirpazione meccanica delle piante infestanti e con il pirodiserbo;

- il divieto comunque di utilizzo di prodotti fitosanitari:

- **classificati tossici e molto tossici;**
- **che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i.**
- **contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.**

DISPONE

Che le operazioni di diserbo, come citate in premessa, siano effettuate, con l'adeguata attrezzatura per l'utilizzo controllato di prodotti fitosanitari a norma di legge, dalla squadra operai comunale, la quale risulta adeguatamente formata in merito secondo la vigente normativa di settore, nonché in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in corso di validità;

Il divieto di accesso da parte della popolazione nei cimiteri comunali per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di rientro;

Che la popolazione sia adeguatamente informata delle date e orari di chiusura dei Cimiteri, per tutta la durata delle operazioni di diserbo e dei tempi di rientro in base al prodotto usato;

Che siano rispettate tutte le indicazioni riportate nell'etichetta e nella Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato;

Che il prodotto fitosanitario sia utilizzato solo dove strettamente necessario;

Che nessuna delle aree interessate dal diserbo ricada all'interno di zone di protezione verso i pozzi idropotabili;

Di trasmette la seguente ordinanza:

- All'albo Pretorio
- al Servizio Edilizia Pubblica;
- all'Ufficio Ecologia;

- al Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" di Thiene incaricato del controllo della presente ordinanza;
- all'Azienda ULSS 7 Pedemontana - Dipartimento Prevenzione;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza:

1. il trasgressore sarà punito a norma della L. 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. e del D.Lgs. 267/2000 art 7 bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;
2. si produrranno gli effetti di cui all'art. 650 del C.P.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'ing. Cunico Giuliano, del Settore Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 21/09/2017

IL SINDACO
Ruggero Gonzo